



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024. ART. 170 D. LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella **sala consigliere**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>MATTEI MASSIMO</u>	SI	5	<u>GUSSAGO CRISTIAN</u>	SI
2	<u>MARCHESI ERMANNO</u>	SI	6	<u>PEZZOTTINI MAURO</u>	SI
3	<u>BARUZZI LAURA</u>	SI	7	<u>DALO' MAURO</u>	SI
4	<u>BARUZZI CLAUDIA</u>	SI	8	<u>DOLCINI GIUSEPPE</u>	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Massimo Mattei** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024. ART. 170 D. LGS. N. 267/2000..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il nuovo ordinamento colloca il processo di pianificazione/programmazione a monte di quello di previsione, anticipando i tempi di redazione ed approvazione del DUP rispetto a quelli di approvazione del bilancio. Il Documento infatti deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente al periodo di riferimento. Successivamente alla redazione del DUP, la Giunta, tenendo conto delle scelte e degli obiettivi ivi indicati, predispone il bilancio di previsione da presentare al Consiglio entro il 15 di novembre. Entro la stessa data viene presentata la nota di aggiornamento al DUP, per dare conto delle eventuali modifiche del contesto di riferimento coerenti con il quadro economico finanziario del triennio successivo.

La Giunta presenta dunque all'organo consiliare la nota di aggiornamento del DUP, lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario e i relativi allegati. Unitamente allo schema di bilancio la Giunta trasmette (a titolo conoscitivo) la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08/03/2022 avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024. ART. 170 D. LGS. N. 267/2000";

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

1. il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali *il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;*
2. il punto 8, il quale disciplina il Documento unico semplificato;

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1.

Atteso che il DM Decr. 18 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (G.U. 9 giugno 2018, n. 132) sostituisce il punto 8.4 e aggiunge il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011.

Atteso che il contenuto del nuovo punto 8.4 del or menzionato DM MEF 18 maggio 2018 è il seguente:

8.4.

Documento unico di programmazione **semplificato** degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il Documento unico di programmazione **semplificato**, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le **principali scelte** che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli **indirizzi generali** di programmazione riferiti al periodo di mandato.

(...)

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione :

(...)

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, (...)

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;**

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) **programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;**

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

DUP E PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE.

L'articolo 21 del DL 50/2016 (codice dei contratti pubblici), infatti, stabilisce l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e di quello triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

Nel vigente ordinamento finanziario degli enti locali il paragrafo 8.2 del principio applicato della programmazione, modificato dal decreto Mef del 29 agosto 2018, stabilisce che, salvi gli specifici termini previsti dalla legge, **si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni in quanto contenuti nel Dup, , anche il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e il piano biennale di forniture e servizi.** I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione – ed è questo il caso del programma lavori e forniture - devono essere infine inseriti nel Dup.

Nota di orientamento ANCI che cerca di chiarire il complesso intreccio fra il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e il Dup.

L'iter procedurale per la definitiva adozione del programma triennale ed elenco annuale prevede la possibilità di presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati nei 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito dell'ente. L'approvazione definitiva del programma triennale, insieme all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, o comunque, in assenza di queste, entro 60 giorni dalla pubblicazione (articolo 5, comma 5, del decreto 14/2018).

L'intreccio delle scadenze

Il percorso operativo di approvazione del programma delle opere pubbliche si intreccia quindi con il Dup in tre passaggi: l'adozione della programmazione dei lavori pubblici da parte della giunta tramite l'inserimento nel Dup, la sua pubblicazione per 30 giorni al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni e la successiva approvazione in consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione. Se la giunta presenta il Dup 2019-21 al consiglio entro il 31 luglio, la delibera consiliare dovrebbe essere prevista nel periodo intercorrente fra il 31 agosto e il 30 settembre, stante la nuova disposizione ministeriale.

La nota di aggiornamento al Dup

Si ritiene comunque - prosegue la nota Anci - che la novità del termine massimo dei 60 giorni tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale non sia perentoria, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo. Con la nota di aggiornamento al Dup è comunque possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

Un'ulteriore soluzione, infine, prospettata dal documento di Anci, è quella che prevede l'inserimento nel Dup della programmazione delle opere pubbliche senza procedere alla sua pubblicazione, specificando nella delibera di giunta che la pubblicazione di questo strumento avverrà con l'adozione della nota di aggiornamento del Dup, in modo da tenere conto delle osservazioni del consiglio comunale e delle eventuali modifiche successive. L'adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell'elenco annuale e la successiva pubblicazione degli stessi potrebbe quindi avvenire in sede di aggiornamento del Dup entro il 15 novembre. In questo modo si garantirebbe l'adozione della programmazione triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione garantendo in ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal decreto ministeriale.

Non è necessario inserire nel Dup di luglio il nuovo programma delle opere pubbliche. Infatti, in base al Dm 14/2018 l'atto deve essere approvato entro tre mesi dall'approvazione del bilancio (quindi entro marzo 2020) e il principio contabile allegato 4/1 precisa che laddove la normativa di settore preveda tempi di approvazione dello specifico atto successivi a quelli previsti per il Dup, l'ultimo documento non deve contenere l'atto di programmazione settoriale ma lo dovrà recepire, attraverso la nota di aggiornamento, solo una volta approvato nei termini di legge.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

nel quale è detto, tra l'altro "(...)Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente

presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.”

(...)

Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. (...). Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

(...)

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti(...)

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;”

Atteso che il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il termine del 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni" (art. 170 del Tuel).

Il termine **non è tuttavia perentorio**, non essendo prevista alcuna sanzione.

La deliberazione del Consiglio concernente il DUP potrà tradursi, senza alcun termine temporale predeterminato, nell'**approvazione del Documento** oppure in una **richiesta di integrazioni e modifiche**. Queste costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio, ai fini della predisposizione della successiva **nota di aggiornamento**, il cui termine di presentazione è fissato al **15 novembre**.

La deliberazione del DUP costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione e come tale non può essere considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. Quest'ultima è tuttavia eventuale: può non essere presentata se il Consiglio ha approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento.

Se deliberato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, ferme restando le proroghe dei termini del bilancio di previsione che comprendono anche la versione definitiva del DUP. Questa, eventualmente derivante dalla nota di aggiornamento, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio quale provvedimento propedeutico al bilancio di previsione.

In caso di amministrazione appena insediata, il principio contabile concernente la programmazione contiene una deroga finalizzata a consentire agli uffici di recepire le linee di mandato del Sindaco negli obiettivi strategici e, a cascata, a declinarle in obiettivi operativi.

Visto il Decreto 29 agosto 2018 Ministero dell'Economia e delle finanze Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 settembre 2018, n. 213 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. Articolo 1 Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

(...) j) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede

*la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 98/2011 - legge 111/2011» sono sostituite dalle seguenti «Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, (...) . Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione **possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.** I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP. (...) "».*

Precisato che:

l'art. 107 del TUEL, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. prevedono l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / responsabili dei servizi.

In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di:

- stanziamenti di spesa;
- previsioni di entrata;
- personale;
- beni mobili;
- beni immobili.

Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 3 dell'art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta. Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. 4 D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni). Peraltro lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell'esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei suddetti enti.

Atteso che:

- a) art. 170 d. lgs. N. 267/2000: entro il 31 luglio di ciascun anno la giunta presenta al consiglio il Dup per le conseguenti deliberazioni;
- b) articolo 174 lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati a quello consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità che prevede, per tali adempimenti, un congruo termine.

Nell'assenza di una regolamentazione interna viene a soccorso l'interpretazione fornita da Arconet che, con la propria Faq n. 10/2015, ha sottolineato che l'assenza di un termine perentorio per la deliberazione consiliare concernente il Dup, lascia agli enti ampia autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il consiglio deve assumere le conseguenti deliberazioni.

Atteso che la presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituisce il **primo passo** del normale ciclo di programmazione dell'ente. Il Consiglio potrà successivamente approvare il Dup come presentato dalla giunta o chiedere integrazioni e modifiche per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento, di competenza della giunta. Poiché la legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare, spetta in via ordinaria al regolamento di contabilità disciplinarne le modalità. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile al fine di consentire alla giunta la presentazione dell'eventuale aggiornamento del Dup entro la scadenza del 15 novembre. Entro quel termine, (salvo proroghe), la giunta deve presentare al consiglio, in uno con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del Dup, corredata dalla relazione dei revisori. Ciò in vista dell'approvazione consiliare entro il 31 dicembre del Dup e del preventivo (salvo proroghe).

Atteso quindi che (riassuntivamente):

3. la proposta di DUP, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio **entro il 31 luglio** di ogni anno. (artt. 151, comma 1, 170, comma 1, e 174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
4. L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che costituisce il DUP definitivo, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio, unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni anno. (artt. 170, comma 1, e 174, comma 1).
5. È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, unitamente allo schema di bilancio di previsione, **venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio**. (art. 174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

Considerato che il nuovo ordinamento nel collocare il processo di pianificazione/programmazione a monte di quello di previsione, anticipa i tempi di redazione ed approvazione del DUP rispetto a quelli di approvazione del bilancio.

Il Documento deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente al periodo di riferimento. Successivamente alla redazione del DUP, la Giunta, tenendo conto delle scelte e degli obiettivi ivi indicati, predispose il bilancio di previsione da presentare al Consiglio entro il 15 di novembre. Entro la stessa data viene presentata la nota di aggiornamento al DUP, per dare conto delle eventuali modifiche del contesto di riferimento coerenti con il quadro economico finanziario del triennio successivo.

Atteso quindi che, conclusivamente:

6. **entro il 31 luglio**, le giunte son tenute a presentare ai consigli il documento unico di programmazione relativo al prossimo triennio (vedi l'art. 170 del TUEL e il punto 8 del principio contabile n. 4/1);
7. il **termine non è perentorio**, ma occorre tenere conto di quanto eventualmente previsto in termini più restrittivi dai singoli regolamenti di contabilità;
8. gli enti fino a 2 mila abitanti possono scegliere fra il modello **ordinario**, quello **semplificato** e quello **super-semplificato**. Da 2.001 a 5.000 abitanti, la scelta è fra Dup ordinario e Dup semplificato, mentre al di sopra di tale soglia rimane solo la prima opzione.

Visti i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet nella FAQ n. 10/2015 in ordine all'iter di approvazione del DUP.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 07, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi in forma palese, per alzata di mano, da numero 07 - Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2022/2024.
- Di dare atto che, in uno con l'approvazione della presente nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, s'intendono approvati, senza necessità di alcun ulteriore atto deliberativo:
 - Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

1. Di pubblicare la presente nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 08, contrari n. 00, astenuti n. 00 su n. 08 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

Copia della suesposta deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica.

(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 05/04/2022 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provaglioalsabbia.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

05/04/2022

Il Segretario Comunale
Alberto Lorenzi